

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMEO GRIPPO

Seduta del 28/01/2025

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 28/12/2018 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 13 delle 120 rate originariamente previste; a seguito dell'estinzione non è stata rimborsata la quota non goduta degli oneri sostenuti. Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma complessiva di € 4.628,67, oltre interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: ha agito in conformità al vigente quadro normativo italiano restituendo alla cliente i costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati in sede di estinzione anticipata; nel reclamo la cliente sostiene che tutti i costi debbano essere rimborsati con il metodo *pro-rata temporis*, mentre è corretto distinguere la modalità di rimborso dei costi *recurring* da ristorare secondo il criterio del *pro-rata temporis* e di rimborso dei costi up-front da ristorare secondo il metodo della c.d. curva degli interessi; come stabilito nel contratto di finanziamento sottoscritto dalla cliente, le voci di costo up-front imposte da un terzo rispetto ai costi imposti dal creditore non rientrano nell'ambito di rimborso al consumatore; oltre che mai percepita, la provvigione è chiaramente stata destinata a remunerare un'attività di natura up front perché afferente alla fase addirittura prodromica alla

conclusione del contratto di prestito; analogo discorso può farsi per la provvigenza del mediatore; il contratto di finanziamento in esame distingue in modo chiaro e comprensibile per la cliente i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (costi up-front) da quelli connessi alla durata del finanziamento (costi recurring); la cliente ha ritenuto opportuno rivolgersi liberamente ad un soggetto terzo, professionista iscritto ad un elenco OAM e in quanto tale abilitato a svolgere attività di intermediazione finanziaria, per mezzo del quale ha ottenuto il finanziamento oggetto del ricorso; le parti hanno espressamente concordato che l’ammortamento avvenisse secondo la metodologia alla francese, posto che la cliente ha pure sottoscritto un piano recante indicazione rata per rata del capitale residuo; dalle previsioni di contratto discende che la riduzione del costo totale del credito è pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, con conseguente abbuono dei soli interessi che devono ancora maturare e non di quelli già maturati per un godimento del capitale già verificatosi.
L’intermediario chiede, pertanto, di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125- sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (c.d. up front). Si era ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale “l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il

consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

In tale contesto è intervenuto l’art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all’art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza “Lexitor” dell’11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell’art.11 octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”, ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring.

Il che è stato ritenuto contrario all’art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell’art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall’art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n.26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo. Come è noto, il “vecchio” art.125 sexies TUB, come del resto l’art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che “i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato” e che, “ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.

Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque avversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all’epoca in cui furono conclusi (lex contractus), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un

quadro normativo mutato. In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie. In conclusione, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, il Collegio reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma, già arrotondata, dovuta al ricorrente è di € 3.768,00, come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.019,56	TAN	3,88%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	262,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	89,17%
Data di inizio del prestito	13/02/2019	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	80,64%

rate pagate	13	rate residue	107	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
SPESE DI ISTRUTTORIA			900,00		Upfront	80,64%	725,77	0,00	725,77
COMMISSIONI INTERMEDIARIO DEL CREDITO			3.772,80		Upfront	80,64%	3.042,44	0,00	3.042,44
Interessi			5.420,44		Upfront	80,64%	4.371,12	4.371,13	-0,01
		Totali	4.672,80						3.768,20

Tale importo non corrisponde a quanto domandato dalla ricorrente, poiché quest'ultima applica in modo non corretto il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.768,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TINA